

# Legge sull'energia (LEne)

del 26 giugno 1998

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 24<sup>septies</sup> e 24<sup>octies</sup> della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 1996<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Obiettivi

<sup>1</sup> La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Essa ha lo scopo di:

- a. garantire una preparazione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente;
- b. promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- c. favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili.

### Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, l'economia e altre organizzazioni

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può fissare provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

<sup>2</sup> La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

<sup>3</sup> Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano i provvedimenti volontari dell'economia. Se è possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, convenzioni nel diritto d'esecuzione. Sono fatte salve la legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza<sup>2</sup>, come pure la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio.

RS 730.0

<sup>1</sup> FF 1996 IV 872

<sup>2</sup> RS 251

<sup>3</sup> RS 946.51

**Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Le autorità, le aziende di distribuzione, i pianificatori e i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi:

- a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;
- b. l'impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato.

<sup>2</sup> Impiegare l'energia in modo parsimonioso e razionale significa innanzitutto:

- a. mantenere l'impiego di energia al livello più basso possibile;
- b. impiegare l'energia nel miglior modo possibile;
- c. impiegare la minor energia possibile per conseguire un determinato risultato energetico (alto rendimento energetico);
- d. recuperare il calore residuo utilizzabile.

<sup>3</sup> I costi dell'approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano.

<sup>4</sup> Possono essere ordinati provvedimenti solo a condizione che siano fattibili dal profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Gli interessi pubblici preponderanti devono essere salvaguardati.

**Capitolo 2: Approvvigionamento energetico****Art. 4** Nozione e competenze

<sup>1</sup> L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, il deposito, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori energetici ed energia sino al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

<sup>2</sup> L'approvvigionamento energetico è compito dell'economia energetica. La Confederazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l'economia energetica possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.

**Art. 5** Linee direttrici per l'approvvigionamento energetico

<sup>1</sup> Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibilità, un'offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.

<sup>2</sup> Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, la trasparenza dei costi e la capacità concorrenziale internazionale, come pure su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

<sup>3</sup> Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

- Art. 6** Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili
- Prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, l'autorità competente secondo il diritto cantonale esamina:
- se il fabbisogno energetico può essere ragionevolmente coperto mediante energia rinnovabile;
  - in che modo può essere ragionevolmente utilizzato il calore residuo prodotto.

**Art. 7** Condizioni di raccordo per produttori indipendenti

<sup>1</sup> Le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l'energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori indipendenti e offerta in una forma appropriata per la rete. Per gli impianti di cogenerazione, questo obbligo è applicabile solo a condizione che simultaneamente il calore prodotto sia utilizzato.

<sup>2</sup> Per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione alimentati con energie fossili, la remunerazione si fonda sui prezzi d'acquisto di energia equivalente praticati sul mercato.

<sup>3</sup> Le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l'energia in eccesso ottenuta con energie rinnovabili anche se la produzione non è regolare. Detta energia è remunerata in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione.

<sup>4</sup> Per le centrali idroelettriche, la remunerazione conformemente al capoverso 3 è riservata agli impianti la cui potenza non supera 1 MW. L'autorità competente in virtù del diritto cantonale può, in singoli casi, ridurre la remunerazione in modo adeguato se vi è una manifesta sproporzione tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione.

<sup>5</sup> Le aziende forniscono l'energia ai produttori indipendenti agli stessi prezzi che richiedono agli altri acquirenti.

<sup>6</sup> Il Cantone designa l'autorità incaricata di fissare, in caso di controversia, le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti.

<sup>7</sup> I Cantoni possono istituire fondi di compensazione a favore delle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia che devono accettare energia elettrica dai produttori indipendenti in misura sproporzionata. Il fondo è alimentato da tutte le aziende che producono, trasmettono o distribuiscono energia elettrica nel Cantone in questione.

### Capitolo 3: Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

**Art. 8** Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:

- la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di determinati impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può convenire valori mirati di consumo con i produttori o gli importatori allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie il cui consumo di energia non è trascurabile.

<sup>3</sup> Se non è stata adottata alcuna convenzione, il Consiglio federale può emanare valori mirati di consumo e, se questi non sono rispettati, prescrivere le esigenze applicabili alla commercializzazione di tali impianti, veicoli e apparecchi.

<sup>4</sup> Al posto delle esigenze relative alla commercializzazione, il Consiglio federale può introdurre strumenti economici.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali.

<sup>6</sup> Tutti i provvedimenti che il Consiglio federale prende in virtù dei capoversi 1-5 devono rispettare le prescrizioni della presente legge concernenti la collaborazione con l'economia.

## **Art. 9** Edifici

<sup>1</sup> Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'impiego di energie rinnovabili.

<sup>2</sup> Emanano prescrizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. Tengono conto al riguardo del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.

<sup>3</sup> Emanano in particolare prescrizioni sul conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni.

## **Capitolo 4: Promozione**

### **Sezione 1: Provvedimenti**

#### **Art. 10** Informazione e consulenza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All'Ufficio federale compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei propri compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

**Art. 11** Formazione e perfezionamento

<sup>1</sup> La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

<sup>2</sup> Essa può sostenere la formazione e il perfezionamento degli specialisti dell'energia.

**Art. 12** Ricerca, sviluppo e dimostrazione

<sup>1</sup> La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e dell'impiego di energie rinnovabili. Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

<sup>2</sup> Sentito il Cantone interessato, può sostenere:

- a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione;
- b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, la valutazione di provvedimenti di politica energetica o la rilevazione dei dati necessari.

**Art. 13** Impiego dell'energia e recupero del calore residuo

La Confederazione può sostenere provvedimenti per:

- a. l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- b. l'impiego di energie rinnovabili;
- c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria.

**Sezione 2: Aiuti finanziari****Art. 14** Aiuti finanziari e forma dei contributi

<sup>1</sup> Se il promovimento dei provvedimenti menzionati nella precedente sezione si effettua mediante aiuti finanziari destinati a un oggetto specifico, questi sono di regola forniti sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati solo a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi computabili. Qualora sia conseguito un utile, gli aiuti finanziari devono essere rimborsati secondo i profitti conseguiti.

<sup>3</sup> Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13, sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecniche convenzionali. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

<sup>4</sup> Eccezionalmente, gli aiuti finanziari di cui al capoverso 2 possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

<sup>5</sup> L'Assemblea federale fissa di volta in volta nel preventivo l'importo massimo dei contributi conformemente agli articoli 10 capoverso 2 e 11-13 che possono essere versati nell'anno corrispondente.

### **Art. 15** Contributi globali

<sup>1</sup> Per influire sull'impiego dell'energia e promuovere il recupero del calore residuo (art. 13), la Confederazione può versare contributi globali annui ai Cantoni. Sostiene singoli progetti in questo settore solo in casi eccezionali.

<sup>2</sup> I contributi globali sono versati ai Cantoni che attuano propri programmi promozionali a sostegno di provvedimenti per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia come pure per l'impiego di energie rinnovabili e il recupero del calore residuo. Almeno il 50 per cento dell'importo globale versato a un Cantone è riservato al promovimento di provvedimenti presi da privati.

<sup>3</sup> I contributi globali non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma. Il loro importo è calcolato secondo l'ammontare di tale credito e l'efficacia del programma promozionale del Cantone.

<sup>4</sup> I Cantoni riferiscono annualmente all'Ufficio federale, in particolare circa l'efficacia e le ripercussioni del programma realizzato come pure l'impiego dei mezzi finanziari messi loro a disposizione.

<sup>5</sup> I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. Invece del rimborso, l'Ufficio federale può autorizzarne il riporto sul programma da realizzare nell'anno successivo.

## **Capitolo 5: Esecuzione e disposizioni d'applicazione**

### **Art. 16** Esecuzione da parte della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d'applicazione necessarie. Esso può delegare al Dipartimento il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l'articolo 19.

<sup>2</sup> Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.

### **Art. 17** Compiti affidati a organizzazioni dell'economia

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

- a. convenire indicazioni uniformi e comparabili del consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1 lett. a);
- b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 8 cpv. 1 lett. b);
- c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1);
- d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 4);
- e. convenire e realizzare programmi per promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie indigene e rinnovabili;

f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l'informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impianti destinati alla produzione poco inquinante e all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;

g. convenire obiettivi di sviluppo del consumo energetico dei grandi consumatori.

<sup>2</sup> La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini.

<sup>3</sup> Le organizzazioni collaborano nell'adempimento dei loro compiti con le autorità federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.

#### **Art. 18** Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici

<sup>1</sup> Sentiti i Cantoni, il Dipartimento conviene con le organizzazioni interessate in particolare:

- a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti;
- b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di provvedimenti e programmi;
- c. i rapporti da presentare.

<sup>2</sup> Il Dipartimento verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferisce al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi dirigenti delle organizzazioni incaricate.

#### **Art. 19** Esecuzione da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono i provvedimenti di cui agli articoli 6, 7 e 9; sono sostenuti al riguardo dalla Confederazione. Se una legge federale attribuisce a un'autorità federale l'esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispondenti disposizioni della presente legge.

<sup>2</sup> I Cantoni informano regolarmente il Dipartimento sui loro provvedimenti d'esecuzione.

#### **Art. 20** Verifica dell'efficacia

<sup>1</sup> L'Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati nell'articolo 1.

<sup>2</sup> I risultati delle verifiche sono pubblicati.

<sup>3</sup> Ogni sei anni almeno, il Consiglio federale valuta l'effetto dei provvedimenti promozionali, e in particolare quello dei contributi finanziari, e riferisce alle Camere federali sui risultati.

#### **Art. 21** Obbligo di informare

<sup>1</sup> Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni indispensabili per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

<sup>2</sup> Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

#### **Art. 22**            Trattamento di dati personali

<sup>1</sup> Nei limiti degli obiettivi della presente legge, l'Ufficio federale tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti azioni e sanzioni penali (art. 28 cpv. 3).

<sup>2</sup> Può conservare questi dati su un supporto elettronico.

#### **Art. 23**            Segreto d'ufficio e segreto d'affari

<sup>1</sup> Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> Il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari sono garantiti in ogni caso.

#### **Art. 24**            Tasse

<sup>1</sup> Le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione soggiacciono a una tassa. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

<sup>2</sup> Le attività d'informazione e di consulenza dell'Ufficio federale giusta l'articolo 10 capoverso 1 sono esenti da tasse.

### **Capitolo 6: Procedura e protezione giuridica**

#### **Art. 25**            Protezione giuridica

<sup>1</sup> La procedura e la protezione giuridica sono disciplinate dalla legge federale sulla procedura amministrativa<sup>4</sup> e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Le controversie in materia di conteggio delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 9 cpv. 3) sottostanno alla giurisdizione civile. In caso di rapporti di locazione, si applica la relativa procedura di impugnazione.

#### **Art. 26**            Ricorso delle autorità

L'Ufficio federale è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.

#### **Art. 27**            Espropriazione

<sup>1</sup> In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

<sup>4</sup> RS 172.021

<sup>5</sup> RS 173.110

<sup>2</sup> Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione<sup>6</sup>. Essi prevedono che:

- a. il Governo cantonale decide in merito a opposizioni rimaste controverse;
- b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall'espropriazione.

<sup>3</sup> Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.

## Capitolo 7: Disposizione penale

### Art. 28

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente:

- a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8);
- b. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte (art. 21);
- c. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo,

è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi.

<sup>2</sup> L'infrazione colposa è punita con una multa sino a 10 000 franchi.

<sup>3</sup> Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>7</sup>. L'autorità competente è l'Ufficio federale.

## Capitolo 8: Disposizioni finali

**Art. 29**           Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 14 dicembre 1990<sup>8</sup> sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia è abrogato.

**Art. 30**           Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 711

<sup>7</sup> RS 313.0

<sup>8</sup> RU 1991 1018

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 1998<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore, ad eccezione dell'articolo 15, il 1° gennaio 1999. L'articolo 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0581

<sup>9</sup> FF 1998 2848